



COMUNE DI MONTESCUDAIO

PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
DEI TRIBUTI COMUNALI**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36 del 28 marzo 2025

Sommario

PARTE I – NORME GENERALI E FONDO	2
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Destinatari dell’incentivazione	3
Articolo 3 – Costituzione e quantificazione del fondo	3
Articolo 4 – Destinazione del fondo	4
PARTE II – INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI	4
Articolo 5 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro	4
Articolo 6 – Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività.....	5
Articolo 7 – Ripartizione del compenso incentivante all’interno del gruppo di lavoro	5
Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante	6
PARTE III – RAFFORZAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI.....	6
Articolo 9 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio tributi.....	6
PARTE IV – NORME FINALI	7
Articolo 10 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	7
Articolo 11 – Informazione e confronto.....	7
Articolo 12 – Entrata in vigore	7

PARTE I – NORME GENERALI E FONDO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del vigente assetto legislativo e contrattuale, nonché in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina i criteri di determinazione e di utilizzo del fondo previsto dall’articolo 1, commi 1091 e 1091 bis della legge 30 dicembre 2018 n°145.
2. Il Fondo di cui al precedente comma ha finalità premiante e individua incentivi economici finalizzati a incrementare la produttività del personale impegnato nelle attività di contrasto all’evasione ed elusione tributaria. L’erogazione delle risorse ricomprese nel fondo è strettamente collegata al raggiungimento di obiettivi gestionali, da individuare e da accertare nelle modalità previste dai successivi articoli.

Articolo 2 – Destinatari dell'incentivazione

1. Si considera destinatario delle risorse individuate nel fondo tutto il personale dipendente che svolge attività di accertamento tributario, rientrante tra le competenze dell'Ente, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per attività di accertamento si intende l'attività complessa caratterizzata, relativamente all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dall'emissione di solleciti di pagamento, di avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, dall'emissione e notificazione di ingiunzioni di pagamento, nonché da azioni di recupero coattivo degli importi ingiunti, conseguenti alla presentazione di dichiarazioni omesse o infedeli o all'effettuazione di versamenti omissi o parziali da parte di contribuenti che risultano essere soggetti passivi.

Articolo 3 – Costituzione e quantificazione del fondo

1. Le somme da destinare ai fini della determinazione del fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 1091 e 1091 bis della legge 147/2018, oggetto del presente Regolamento, rappresentano quota parte delle risorse derivanti dal maggior gettito riscosso, a seguito di attività di accertamento, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal rendiconto di gestione approvato entro i termini previsti dall'articolo 163, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, salvo diverse disposizioni normative derogatorie dei suddetti termini.
2. Nel rispetto dei vincoli definiti dall'articolo 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, il Fondo è costituito dal 5% delle riscossioni, comprensive di sanzioni ed interessi, relative ad atti di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica degli stessi ed emessi dall'Ente anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Concorrono, inoltre, alla determinazione del fondo, nella misura del 5%, le somme rimosse, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato, derivanti da:
 - A) attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 - B) riscossioni coattive tramite ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, comprensive di sanzioni ed interessi e notificate direttamente dall'Ente impositore.
4. L'ammontare massimo annuo del fondo incentivante viene stabilito annualmente dalla Giunta in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Pertanto, qualora dall'applicazione delle percentuali sopra indicate derivasse un incentivo superiore allo stanziamento di bilancio, l'importo massimo erogabile sarà corrispondentemente ridotto.

5. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il fondo viene provvisoriamente calcolato applicando le percentuali di cui ai commi precedenti alle riscossioni risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il fondo può essere operata sulla base delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Articolo 4 – Destinazione del fondo

1. Il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, a titolo di trattamento accessorio a favore del personale comunale coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione. Tale quota è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota da attribuire a ogni dipendente, comprese le elevate qualificazioni, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale per tredici mensilità; le eventuali somme che eccedano tale limite costituiscono economie di bilancio e vanno a migliorare i relativi saldi;
- b) Per un ammontare pari al 20%, al lordo dell'IVA, alla formazione del personale comunale coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e all'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'espletamento delle attività di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

PARTE II – INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Articolo 5 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. In sede di approvazione del Piano degli obiettivi il Responsabile dell'Ufficio tributi provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione, costituendo per ognuno un gruppo di lavoro.
2. Il gruppo di lavoro nell'ambito di ciascun progetto è coordinato dal Responsabile dell'Ufficio tributi, che preciserà le attività che ogni componente presta, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
3. Possono prendere parte al gruppo di lavoro anche i dipendenti con contratto a tempo determinato che nell'anno di riferimento abbiano svolto almeno sei mesi di servizio nell'Ente.
4. Per poter essere inseriti o permanere nel gruppo di lavoro, i dipendenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) valutazione della performance pari almeno al 70% del punteggio massimo attribuibile nell'anno di riferimento dell'incentivo in base ai vigenti sistemi metodologici di valutazione della prestazione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'anno di riferimento dell'incentivo.
5. Al fine di valorizzare i dipendenti, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile dell'Ufficio Tributi, evidenziandone le motivazioni.

Articolo 6 – Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività

1. La correlazione tra incentivi distribuiti e indennità di risultato e produttività è rimessa alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Articolo 7 – Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'Ufficio Tributi effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.
2. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili.
3. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta e il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti.
4. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.
5. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
6. Ferma restando la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile dell'Ufficio tributi 20%

- Funzionario responsabile del tributo (se diverso dal Responsabile dell'Ufficio tributi) 20%
- Collaboratori amministrativi e tecnici 60 %

7. La suddivisione dell'incentivo è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, tenuto conto delle ore di lavoro effettivamente dedicate all'attività nell'anno di riferimento dell'incentivo.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo il Responsabile dell'Ufficio tributi trasmette la relazione di cui all'articolo 5 all'Organismo indipendente di valutazione o ad altro organismo equivalente, o in mancanza al Segretario, che sulla base del principio che il compenso incentivante remunera una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto e il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base del parere acquisito il Responsabile dell'Ufficio tributi procede alla liquidazione dell'incentivo nei confronti dei membri del gruppo di lavoro, mentre il Segretario comunale procede a quella nei confronti del Responsabile dell'Ufficio tributi.

2. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono erogabili solo successivamente:

- a) all'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto nei termini previsti dalle vigenti norme in materia, salvo diverse disposizioni normative derogatorie dei suddetti termini;
- b) all'approvazione della Relazione sulla performance dell'anno di riferimento.

PARTE III – RAFFORZAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Articolo 9 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi

1. Il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio tributi, di cui all'articolo 6 comma 2 lettera b), può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

2. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio tributi.

3. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

PARTE IV – NORME FINALI

Articolo 10 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Articolo 11 – Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, diventa efficace nei termini di legge.